ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO CHINI"

VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 20 - 51016 MONTECATINI TERME

TEL. 0572 918635 - info: www.statalemontecatiniterme.edu.it

ptic82200b@istruzione.it – ptic82200b@pec.istruzione.it

C.F.: 91030090475

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GALILEO CHINI"-MONTECATINI TERME
Prot. 0003122 del 10/03/2026
IV-1 (Uscita)

OGGETTO: VADEMECUM PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO - *Procedure e pratiche per una scuola inclusiva*

PREMESSA

L'insegnante di sostegno è una figura professionale specializzata, ha un ruolo fondamentale nel processo di inclusione dell'alunno con disabilità, risorsa competente e mediatrice, non si limita al rapporto esclusivo con l'alunno con disabilità, lavora con la classe, funge da intermediario tra l'alunno e i compagni, tra l'alunno e gli insegnanti, tra l'alunno e la scuola, tra la scuola e la famiglia.

È contitolare, a tutti gli effetti, della classe.

L'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari pertanto, lavorano in sinergia nella progettazione ed individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi inclusivi, contribuendo alla scelta di strategie di insegnamento/apprendimento utilizzabili con tutta la classe e collaborando alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l'apprendimento dei diversi alunni, partecipando attivamente alle scelte didattiche dell'intera classe.

Il docente di sostegno è un "***mediatore di contenuti***", possiede strategie didattico-metodologiche specifiche ma non necessariamente contenuti specifici; inoltre, deve essere in grado di rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi puntuali e calibrati, provvedendo all'organizzazione dell'attività didattica prima di entrare in classe. Egli è tenuto a collaborare con i docenti curricolari nella costruzione di strategie inclusive che riguardino tutti gli studenti e che favoriscano lo svolgimento delle attività scolastiche anche in sua assenza (considerato che l'orario di cattedra non consente mai la copertura dell'intero orario settimanale di lezione).

1. RUOLO e COMPITI del DOCENTE di SOSTEGNO *(cfr. : L.517/1977 art.7; L.104/1992 art.13; D.L. 66/2017)*

1.1. OBIETTIVI

La legge 517/77, individua il docente di sostegno specializzato, come figura preposta all'inclusione degli studenti con disabilità certificata. A questo docente è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe: egli è assegnato alla classe della quale lo studente fa parte; partecipa alla programmazione educativo/didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di Classe e dei Collegi Docenti. In quest'ottica, all'insegnante di sostegno la legge 104 /1992 all'art. 13 riconosce la contitolarità sulla classe, ed il suo diritto di voto nella valutazione di tutti gli studenti.

Il docente di sostegno ha i seguenti compiti:

- Garantisce un reale supporto al team nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- Svolge un'azione di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per individualizzazione finalizzate a costruire il PEI, PDP/DSA, PDP/ BES per gli studenti con BES;
- Concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina e con gli educatori le strategie metodologiche educative;
- Conduce interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base della conoscenza di

particolari metodologie inclusive;

- Facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe;
- Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;
- Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe;
- Prende visione dei documenti contenuti nei fascicoli personali degli alunni (ufficio Segreteria Didattica), facendo particolare attenzione alle date di scadenza dei documenti (in quest'ultimo caso, ne sollecita il rinnovo alle famiglie e riferisce al personale amministrativo dell'ufficio Didattica)
- Redige il PEI, congiuntamente agli operatori sanitari, al personale curricolare della scuola, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno;
- Partecipa agli incontri con gli specialisti e operatori sanitari e sociali e ai GLO;
- Consegna il PEI debitamente compilato e firmato entro il 30 Ottobre di ciascun anno scolastico (il DS può prevedere eventuali deroghe a tale data in caso gli adempimenti agli accordi di programma delle ASL subiscano ritardi: es. disponibilità per riunioni del GLO);
- Compila il registro personale del docente e firma il registro di classe;
- Si coordina con i docenti di classe in vista di interrogazioni e verifiche, nonché rispetto ad uscite didattiche e progetti orientati all'inclusione;
- Propone la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe;
- Svolge prevalentemente il proprio lavoro all'interno della classe per favorire il più possibile l'integrazione dell'alunno con disabilità;
- Redige e consegna la Verifica Finale del PEI dell'alunno entro il 15 Giugno o entro la fine delle attività didattiche; per gli alunni in passaggio al grado di scuola successivo, al fine di consentire alla segreteria una consegna del fascicolo dell'alunno in tempo utile alla scuola di destinazione tale data viene anticipata al termine delle lezioni;
- La contitolarità della classe con gli altri docenti curricolari rende necessario il suo contributo alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

1.2 ORARIO DI SERVIZIO

E' di 18/22/25 ore settimanali d'insegnamento a seconda del grado di insegnamento.

L'orario di servizio è funzionale alle esigenze degli alunni. L'insegnante di sostegno è tenuto ad adeguare il proprio orario di servizio, tenendo conto dei bisogni dell'alunno, **concordandolo** con i docenti del team/Consiglio di Classe e con eventuali educatori. L'orario convenuto ad inizio anno è modificabile, in conseguenza di eventi e/o sopraggiunte considerazioni di opportunità, in funzione di una migliore e più proficua gestione dell'alunno nella classe (sempre previo accordo con il team/C. di C.).

1.3 INDICAZIONI DI LAVORO

E' necessario:

- *visionare la documentazione clinica relativa agli alunni assegnati, il Piano Educativo Individualizzato dell'anno precedente e il Fascicolo Personale (da aggiornare al termine di ogni anno scolastico), facendo attenzione a verificare e tenere sotto controllo la validità dei documenti di certificazione (è compito del docente di sostegno relazionarsi con il D.S., con il docente referente e/o con il docente con F.S. in caso di imminente scadenza della documentazione) ;*
- *chiedere ai docenti di classe/sezione le informazioni riguardanti l'alunno;*

- *informarsi sugli esperti di riferimento e gli eventuali operatori della riabilitazione da contattare;*
- *comunicare regolarmente con la famiglia attraverso contatti telefonici, incontri di persona, ricevimenti ufficiali etc al fine di instaurare una relazione di fiducia e una condivisione di informazioni per un processo di collaborazione e di insegnamento-apprendimenti efficaci e funzionali al benessere dell'alunno/a.*
- *effettuare, nel primo periodo scolastico, l'osservazione strutturata dell'alunno/a; l'osservazione può essere libera o strutturata seguendo comunque le 4 dimensioni del PEI.*
- *sottoporsi a formazione mirata, tenuto conto delle peculiarità dell'alunno assegnato.*

1.3 INDICAZIONI SEGUENDO IL CORSO DELL'A.S.

Nel corso del primo mese di scuola il docente di sostegno è tenuto ad osservare i seguenti aspetti, secondo il modello bio-psico- sociale (art. 8 comma 2-3 D.M. 182 29/12/20):

- *dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione;*
- *dimensione della comunicazione del linguaggio;*
- *dimensione dell'autonomia e dell'orientamento;*
- *dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento*

- **ACCOGLIENZA ALUNNO CON DISABILITA' E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI** (giugno-settembre prima dell'inizio delle lezioni)
- Colloquio con la famiglia; lettura della Diagnosi Funzionale e/o Profilo di Funzionamento, della relazione finale, dell'eventuale progetto continuità, delle indicazioni degli insegnanti che hanno gestito il caso.

- **INCLUSIONE** (entro novembre)
  - verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari ambiti di sviluppo, all'interno e all'esterno del gruppo classe;
  - incontri con l'equipe clinica e la famiglia per presentazione del "Progetto Educativo Individualizzato" e discussione con gli esperti e la famiglia degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel PEI;
  - messa in atto di tutte le attività di inclusione dell'alunno all'interno della classe, secondo le indicazioni contenute nel PEI.

- **VERIFICA DEL PERCORSO DI INCLUSIONE** (fine gennaio-giugno)
  - verifica degli obiettivi didattici e formativi contenuti nel PEI;
  - verifica delle azioni inclusive messe in campo;
  - proposta attribuzione risorse da far pervenire al GLI per l'anno scolastico successivo.

2. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Gli studenti con disabilità certificata hanno Bisogni Educativi Speciali, richiedono un'attenzione didattica ed educativa particolare, che si deve realizzare mediante provvedimenti da attuare per rendere effettivo il Diritto allo Studio, l'inserimento e l'inclusione sociale. La documentazione comprende:

2.1 DOCUMENTAZIONI

1. Certificazione L 104/92
2. Profilo di Funzionamento e/o Diagnosi Funzionale
3. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
4. Verifiche periodiche e di fine anno scolastico e relazione finale. Attribuzione risorse da far pervenire al GLI per

l'anno scolastico successivo.

CERTIFICAZIONE L. 104/92 (questo accertamento, redatto da una Commissione ASL/INPS, specifica la patologia e la gravità dell'allievo e appena ottenuto deve essere consegnato dai genitori in segreteria, dove è custodito). Può essere non rivedibile o rivedibile con data di scadenza; la certificazione se rivedibile va rinnovata (talvolta è bene, da parte del docente di sostegno, ricordare o sollecitare la famiglia nel contattare l'INPS per rinnovare o meno la certificazione).

Si precisa che la certificazione 104 (legge 104/92) si differenzia dal riconoscimento di invalidità civile (Legge 30 marzo 1971, n. 118; legge 118/71 **)** ; talvolta alla scuola pervengono entrambi ma vanno ben distinte perché possono avere scadenze diverse.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO (non è al momento disponibile; in sua mancanza è necessario fare riferimento alla DIAGNOSI FUNZIONALE ex DM N.153 1/08/23).

Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.

Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità. È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS ; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

È redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare composta da:

a. Un medico specialista in neuropsichiatria infantile;
b. Un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
c. Un terapista della riabilitazione;
d. Un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto, nonché con la collaborazione dei genitori dell'alunno/a con disabilità.

Il Profilo di Funzionamento appena ottenuto dovrà essere consegnato dai genitori in segreteria, dove sarà custodito.

Il Profilo di Funzionamento e la certificazione 104 sono soggetti al segreto d'ufficio e possono essere solo consultati. È vietato fare fotocopie o scattare fotografie di tali documenti.

DIAGNOSI FUNZIONALE (indicata con l'acronimo DF): per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di disabilità.

Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali.

Anche se risente di un'impostazione prevalentemente clinico-medica, non va confusa con la Diagnosi Clinica, che si limita ad individuare l'alunno come persona con disabilità. É importante avere informazioni concrete sul significato operativo che la patologia riscontrata riveste per la vita scolastica perché la Diagnosi Funzionale è il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato. Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte ad ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (insegnante specializzato, risorse economiche per materiali, eventuale trasporto, ecc.).

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (DALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SU BASE ICF; DM 153 1/08/23 e DM 182 del 29/12/20)

E' compito della scuola l'elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa Individualizzata, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari, gli assistenti educativi e/o alla comunicazione. Nel PEI, vengono definiti percorsi individualizzati che prevedono la definizione degli obiettivi educativi e didattici, attività, strategie, tempi di scansione degli interventi previsti, gli spazi da utilizzare, i materiali, i sussidi e le modalità di valutazione personalizzate coerenti con gli obiettivi fissati nel piano. Il PEI, viene redatto, nei primi mesi di ogni anno scolastico a

cura del team di classe e diventa il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali. Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e gli specialisti perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione.

La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.

Il nuovo documento PEI prevede un'ampia parte descrittiva che mira a conoscere e rilevare i funzionamenti dell'alunno in tutti i contesti della sua vita, scolastica e non. Per questo la creazione di una rete co-educativa con la famiglia, i centri educativi, gli specialisti che lavorano con l'alunno con disabilità e l'intero Consiglio di Classe\team docenti, risulta fondamentale per poter incurvare l'azione didattica-educativa rendendola rispondente il più possibile alle esigenze, alle attitudini e ai funzionamenti dell'alunno. Il docente di sostegno può sfruttare gli strumenti di osservazione ICF messi a disposizione dal modello ministeriale per reperire informazioni sull'alunno, avvalendosi, se lo ritiene funzionale, dei codici e degli indicatori presenti.

I docenti, la famiglia, gli specialisti, sottoscrivendo il PEI, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.

Per la compilazione del PEI è importante che il team docente:

- stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tener conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli obiettivi previsti dai piani di studio per l'ordine di scuola; è fondamentale che gli obiettivi siano chiari, concreti e verificabili (evitando dunque casi generici), ricordando che la valutazione è sempre individualizzata e riferita al percorso definito nel PEI;

- individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso classe;

- incontri preventivamente la famiglia per concordare gli obiettivi formativi da inserire.

Il PEI deve essere compilato entro il primo trimestre di scuola (scadenza ufficiale 30 ottobre) condiviso, **firmato** dai genitori, dagli specialisti sanitari e sottoposto ad aggiornamento ogni volta che si ravvisi la necessità. Si consegna una copia alla segreteria; non fornire copia di tale documento a terzi; la famiglia può richiederne una copia in segreteria.

Tra fine Maggio e inizio Giugno, con l'attuazione delle linee guida relative alla piena entrata in vigore della L.107/2015 e ss.mm./ii. è previsto un GLO di *VERIFICA FINALE DEL PEI*, dalle cui considerazioni viene stesa una relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Questa relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno scolastico. E' in questa sede che dovranno essere formulate le proposte per le ore di sostegno ed eventuale assistenza per il successivo anno scolastico, avendo cura di **motivare adeguatamente e dettagliatamente detta richiesta,** ***con particolare riferimento agli alunni certificati con comma 1 per i quali – previ accordi verbalizzati con componente sanitaria e famiglia, nonché adeguata considerazione delle eventuali implicazioni orarie e della possibile/probabile non unitarietà della figura di riferimento – si reputi opportuno richiedere un numero di ore maggiore rispetto alla metà di cattedra del docente.***

Per gli alunni in passaggio di ordine di scuola successivo, la relazione verrà inviata presso la scuola accogliente, insieme al fascicolo personale dell'alunno.

LE MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI, in relazione, alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il team docente definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata (è cura del docente di sostegno l'elaborazione di dette prove, previo confronto con il docente curricolare). La valutazione intermedia e finale deve essere congruente a quanto definito nel PEI in cui, come sopra già detto, devono essere indicati obiettivi chiari, concreti e verificabili. Considerare nella valutazione non soltanto gli esiti raggiunti, ma anche e soprattutto i processi.

LE PROVE D'ESAME DEL PRIMO CICLO CONCLUSIVO sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo

315, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi è riportato il voto finale, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma è rilasciato un attestato di credito formativo.

La Certificazione delle Competenze deve essere compilata per **tutti** gli alunni, sulla base del modello di cui al D.M. 14 del 30.01.2024, recante "Nuovi modelli di certificazione per il Primo ciclo, l'obbligo di istruzione, i C.P.I.A.", in vigore dall'a.s. 2023-2024. Sulla base della normativa vigente "*Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato*".

2.2 INCONTRI CON LE FAMIGLIE

L'insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie. Per garantire ciò sono organizzati colloqui individuali con gli insegnanti, sulla base di piano annuale cui in ogni caso – secondo le specifiche necessità – potranno aggiungersene altri. I genitori partecipano agli incontri che la scuola effettua con gli specialisti di riferimento dell'alunno (GLO).

2.3 TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie sulle disabilità degli alunni, e tutte le certificazioni mediche sono categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento europeo n.679/2016 . Il Dirigente Scolastico, che è il rappresentante legale del Titolare (l'istituzione scolastica) del trattamento dei dati, può legittimamente trattare i dati di cui sopra dell'alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l'erogazione degli interventi necessari all'inclusione scolastica, secondo quanto previsto dall'art. 2-ter D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii (codice privacy) e dal DM 305/2006. I docenti su posto di sostegno, al pari degli altri colleghi, sono designati soggetti autorizzati al trattamento dati personali, da parte del Titolare, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del Dlgs 196/2003. Sono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del **segreto d'ufficio**, la cui violazione è sanzionata anche a livello penale, oltre che disciplinare. I genitori hanno sempre diritto di estrarre copie del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico dell'alunno.

2.4 USCITE DIDATTICHE e VIAGGI d'ISTRUZIONE

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.). Per gli alunni disabili è richiesta particolare attenzione al relativo diritto a partecipare alle gite scolastiche. Sono affidate alla comunità scolastica le scelte in ordine alle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Il rapporto docenti-alunni durante le uscite, in presenza di alunni certificati, può scendere in base alla gravità del caso, anche nell'eventualità che sia presente l'educatore o il genitore.

Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno o dell'educatore, in base alle esigenze dell'alunno. **In ogni caso, è necessario che la concreta possibilità/opportunità di partecipazione sia valutata per tempo con la famiglia e con gli operatori sanitari (la questione della partecipazione dell'alunno e dell'eventuale mancata disponibilità all'accompagnamento da parte del docente di sostegno non devono essere affrontate alla vigilia dell'uscita) e risultare da specifico verbale.**

Risulta tuttavia utile e facilitante a livello organizzativo che il docente di sostegno coordini le azioni necessarie per la partecipazione alle uscite/gite didattiche dell'alunno disabile così da poter comunicare ufficialmente al referente o al docente con Funzione Strumentale e al coordinatore di classe : a) la scelta del ragazzo/della famiglia/degli operatori sanitari ; b) gli accompagnatori.

SI RICORDA poi CHE IL DOCENTE DI SOSTEGNO:

- compila il registro elettronico con firma e dettaglio delle attività didattiche svolte fuori e dentro la classe, indicando anche il livello di comprensione/risposta/impegno dell'alunno, unitamente ad altre osservazioni educative ritenute significative;

- comunica il proprio orario di ricevimento e partecipa ai colloqui mattutini/pomeridiani con le famiglie (i ricevimenti generali pomeridiani sono di solito due: uno a novembre-dicembre ed uno ad aprile-maggio);

- al termine del proprio orario in classe rimane in tale sede fino all'arrivo del collega curricolare o/e di sostegno per non lasciare "scoperta" la classe e per fare il necessario passaggio di informazioni riguardanti i ragazzi;

- in caso di comunicazioni riguardanti entrate posticipate o uscite anticipate della classe (controllare sempre sul registro elettronico) si accorda e si organizza con la famiglia per garantire un'entrata/uscita sicura e condivisa;

- il docente di sostegno di ruolo, titolare di un incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto, è presente agli incontri eventualmente previsti con le famiglie e alle attività, funzionali al riordino e alla rielaborazione dei materiali didattici anche in vista del successivo a.s., pianificate nel mese di giugno dopo la fine delle lezioni;

- per le comunicazioni ufficiali con i docenti Referente e con F.S. è richiesto l'utilizzo della casella di posta della scuola, cui devono essere inviati anche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Tommei

ROBERTA
TOMMEI
10.03.2026
09:57:14
GMT+01:00